

TI_GERICHTE 14.2023.8 vom 21. Juni 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-06-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2023.8

FR: TI_GERICHTE 14.2023.8 du 21 juin 2023

IT: TI_GERICHTE 14.2023.8 del 21 giugno 2023

Regeste

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto senza firma né manuale né elettronica certificata

Erwägungen

E. 3

Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che il contratto di consulenza è stato validamente sottoscritto da RA 1 in virtù della procura speciale rilasciatagli dalla RE 1 ed è sfociato nell'emissione di una fattura, che non è stata né contestata né onorata dall'escussa. Stante il valido riconoscimento di debito, il primo giudice ha accolto l'istanza.

E. 4

Nel reclamo la RE 1 espone che la CO 1 ha scambiato diverse e-mail con il suo collaboratore RA 1 e il 12 luglio 2022 – solo e sempre esclusivamente per e-mail non certificata – costui ha sottoscritto un facsimile di contratto, che se-condo l'accordo verbale delle parti in caso di conferma definitiva sarebbe poi stato firmato dalla sua amministratrice unica. Tuttavia – a suo dire – un'approvazione definitiva non è mai avvenuta e non è mai stato redatto e firmato il contratto in originale. Essa precisa che la procura rilasciata nel novembre 2019 è stata limitata il 25 giugno 2022. D'altronde, continua, dal 12 luglio 2022 fino ad oggi la CO 1 non ha fornito alcuna prestazione ad eccezione di una pubblicazione in internet per un valore di al mas simo fr. 200.–. In definitiva, la RE 1 chiede la reiezione dell'istanza e in subordine il suo accoglimento limitatamente a fr. 200.–.

E. 5

Con le osservazioni al reclamo la CO 1 sostiene che le affermazioni della controparte non poggiano su prove tangibili e rappresentano solo un mero tentativo di non adempiere al contratto. Fa valere di aver sempre svolto il proprio lavoro in modo trasparente e di avere in suo possesso la documentazione che dimostra l'adempimento del contratto, la cui consegna al cliente è però prevista solo al momento del saldo finale del prezzo. Rileva che le fatture non sono mai state contestate né telefonicamente né per iscritto. Precisa infine che la procura era valida ed evidenzia che “guarda caso” la reclamante afferma che solo il 25 giugno 2022, ossia proprio poco prima della firma del contratto, la procura sarebbe stata modificata.

E. 6

In ogni stadio di causa, il giudice esamina d'ufficio (art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell'opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3), fermo restando che in sede di reclamo l'esame d'ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1) .

E. 6.1

Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell'art. 82 cpv. 1 LEF l'atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall'escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all'escutente, senza riserve né condizioni, una somma di debito determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Giusta l'art. 14 cpv. 1 CO la firma dev'essere apposta di propria mano (sentenza della CEF 14.2018.96 del 18 luglio 2018 consid. 5 con rinvii) oppure deve recare la firma manoscritta elettronica qualificata nel senso dell'art. 14 cpv. 1 e 1 bis CO (sentenze della CEF 14.2019.232 del 29 aprile 2020 consid. 5 con rinvii).

E. 6.2

Nella fattispecie, a prescindere dalla questione della validità della procura, rimane il fatto che sul contratto di consulenza non figura alcuna firma manoscritta (art. 14 cpv. 1 CO) o elettronica qualificata (art. 14 cpv. 1 e 1 bis CO). È infatti pacifico che il contratto è stato prodotto solo in fotocopia o sotto forma di allegato a un'e-mail stampato (doc. A). Nemmeno con la replica di prima sede la CO 1 ha contestato l'allegazione della RE 1 contenuta nelle osservazioni all'istanza, secondo cui il contratto è stato trasmesso unicamente per e-mail con una firma "non originale". Le allegazioni di fatto non contestate sono da tenere per appurate (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario). Non era necessaria alcuna "prova tangibile" al riguardo come invece affermato nelle osservazioni al reclamo. Già solo per questo motivo il contratto prodotto non poteva quindi costituire un valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione e l'istanza andava respinta. Ne segue che gli altri argomenti sollevati con le osservazioni al reclamo sono privi di pertinenza. Il reclamo merita quindi accoglimento. Ciò non osta a che la reclamante, se del caso, faccia valere le sue ragioni in procedura ordinaria (sopra consid. 2).

E. 7

In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema d'indennità, la RE 1 non avendo formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

E. 8

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'836.46, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati: "1. L'istanza è respinta. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 225.– sono poste a carico dell'istante." 2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne "una questione di diritto di importanza fondamentale" (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di

ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.